



Mons. Luciano Bux
Vescovo di Oppido - Palmi

STATUTO DIOCESANO
DEI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE
DELLA DIOCESI DI OPPIDO - PALMI

Prot. n° 419/08/DE

DECRETO

Il diaconato permanente è una realtà ormai assestata nella nostra Diocesi grazie alla benevolenza del Signore che chiama chi vuole e al discernimento vocazionale dei presbiteri.

La grazia del Signore ogni anno si manifesta con la chiamata di alcuni laici al diaconato.

Volendo ora dare degli orientamenti precisi per coloro che si accingono a percorrere questo cammino di formazione e di preparazione, sentito il Vicario episcopale per il diaconato permanente, ho pensato sia cosa giusta dotare la nostra Diocesi di uno Statuto perché sia portato a conoscenza di tutti ciò che è necessario e opportuno conoscere circa il cammino di preparazione che i candidati al diaconato permanente sono chiamati a percorrere.

In virtù della mia potestà ordinaria, pertanto, promulgo lo Statuto diocesano dei candidati al diaconato permanente che è parte integrante del presente Decreto.

Voglia il Signore benedire la nostra Diocesi continuando a donare a questa Chiesa particolare generose vocazioni al diaconato permanente.

Dalla Sede vescovile, il 26 novembre 2008

+ Luciano Bux
Vescovo

Sac. Ermenegildo Albanese
Cancelliere Vescovile

STATUTO DIOCESANO DEI CANDIDATI AL DIACONATO PERMANENTE DELLA DIOCESI DI OPPIDO - PALMI

Statuto Diocesano dei Candidati al Diaconato permanente

CRITERI GENERALI

Negli aspiranti al Diaconato permanente devono essere già acquisite alcune virtù umane fondamentali, una regolare vita spirituale, la capacità di operare con frutto in seno ad una comunità ecclesiale.

In particolare gli aspiranti al Diaconato devono desiderare il diaconato non per progetti di singoli gruppi e neppure primariamente per la propria realizzazione, ma per il servizio della Chiesa, secondo il piano pastorale della Diocesi.

Gli aspiranti celibi devono guardare al celibato come ad una scelta positiva per il Regno, assunta con chiarezza di motivazioni. Il carisma del celibato infatti si qualifica come segno caratteristico della spiritualità ministeriale, nel suo duplice volto di consacrazione a Dio e di dedizione alla Chiesa.

AMMISSIONE DEI CANDIDATI

1. L'età minima per essere ammessi ai Corsi di preparazione è di 21 anni per i celibi e di 31 per i coniugati (c. 1031,2). L'età massima di ammissione è, per tutti, celibi o coniugati, di 60 anni. (CEI, I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia, n. 17).
2. Gli aspiranti al Diaconato permanente, in seguito a presentazione del Parroco o Superiore ecclesiastico, incontrano il Vicario episcopale per il Diaconato per uno o due colloqui preliminari; se gli aspiranti sono sposati, la moglie viene ascoltata almeno una volta; il Vicario episcopale valuta l'opportunità di ascoltare i figli, se hanno superato i quattordici anni e sono conviventi con i genitori.

3. Dai colloqui dell'aspirante col Vicario episcopale devono constare:
- qualità fisiche e psichiche adatte al ministero (c. 1029);
 - una motivazione vocazionale cosciente e vagliata e una conoscenza non occasionale della S. Scrittura, almeno dei Vangeli;
 - se l'aspirante è sposato, almeno cinque anni compiuti di vita coniugale e un consenso iniziale esplicito della moglie;
 - una indipendenza economica;
 - uno sperimentato inserimento in una comunità ecclesiale, da non meno di due anni, collaborando in qualche campo della pastorale (evangelizzazione, catechesi, liturgia, carità, ecc.);
 - adeguata disponibilità di tempo a seguire i corsi di preparazione e poi ad esercitare il ministero;
 - l'accettazione senza condizioni delle norme della Chiesa universale e diocesana che regolano la preparazione e l'esercizio del ministero diaconale;
 - la mancanza di impedimenti e irregolarità previste dal C.D.C. (cc. 1040-1042).
4. All'aspirante e all'eventuale sposa si richiede fin dall'inizio l'accettazione della possibilità che il diacono, su richiesta del Vescovo, lasci il lavoro professionale per esercitare il ministero diaconale a part-time o a tempo pieno, assicurandogli congruo sostentamento. Si avverte anche che l'esercizio del diaconato dà diritto al rimborso spese, ma non a remunerazione o a collocamento in settori di ministero economicamente retribuiti.
5. Titolo di studio ordinariamente richiesto è un diploma di scuola secondaria. Il Vicario episcopale valuterà l'eventualità di ammettere aspiranti sprovvisti di diploma. Gli esami dei Corsi di preparazione sono eguali per tutti, a prescindere dal titolo di studio dei candidati, in quanto si esige da tutti indistintamente il minimo sufficiente della cultura necessaria ad esercitare degnamente il ministero diaconale.

6. Il Vicario episcopale attinge notizie circa l'aspirante anche presso il suo Parroco o Superiore ecclesiastico.
7. Quando i colloqui preliminari hanno esito positivo, l'aspirante diacono fa domanda scritta al Vescovo, esponendo brevemente i motivi che lo inducono a chiedere di essere ammesso fra i candidati al Diaconato permanente. A tale domanda deve allegare:
 - a) se è coniugato, il consenso della moglie a che il marito inizi il Corso di preparazione al Diaconato;
 - b) la presentazione del Parroco o Superiore ecclesiastico, che assicura di avere messo al corrente la propria Comunità circa la nuova candidatura.
8. Gli aspiranti appartenenti a movimenti, associazioni o cammini di spiritualità (A.C., Agesci, Neo-catecumenali, Carismatici, Focolarini, Terzi ordini, ecc.) vengono avvertiti che nel corso del terzo anno di preparazione diaconale dovranno lasciare ogni incarico, anche solo locale, che ricoprono nelle rispettive associazioni o movimenti di appartenenza, per dedicarsi in maniera ecclesialmente indivisa alla preparazione e poi all'esercizio del ministero diaconale. Le aggregazioni da cui provengono possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e calore. Ma al tempo stesso devono mostrare rispetto per la vocazione diaconale, che è un grado del sacerdozio ministeriale e perciò del sacramento dell'Ordine.
9. Documenti iniziali richiesti. Oltre la domanda di cui all'art. 7, i certificati di Battesimo, Cresima e - se coniugati - di Matrimonio; inoltre, la certificazione del titolo di studio e della posizione sul lavoro, o di quiescenza per i pensionati.

PREPARAZIONE SPIRITUALE E DOTTRINALE

Principi generali

10. Negli anni di preparazione, i candidati si accostano, per quanto possibile, quotidianamente alla S. Scrittura e all'Eucaristia e frequentemente al sacramento della Penitenza.
11. I corsi di preparazione sono specifici per i candidati al Diaconato permanente e durano quattro anni. Le varie discipline (bibliche, liturgiche, dogmatiche, ecc.) sono approvate dal Vescovo.
12. I Corsi, oltre all'apprendimento delle varie discipline, sono orientati e organizzati al fine di far acquisire ai candidati "una coscienza diaconale, cioè una visione globale della vita ispirata e plasmata dalla dedizione al ministero" (Doc. CEI n. 22). È opportuno anche che i candidati abbiano una sufficiente conoscenza delle varie realtà e strutture della Diocesi.

Disposizioni pratiche

13. Annualmente il Vescovo s'incontra con i candidati collettivamente o individualmente. Sono previste anche occasioni di conoscenza e scambio di esperienze fra i diaconi e i candidati.
14. Le spese per i testi e per le convivenze sono a carico dei candidati, eventualmente aiutati dalle loro comunità di appartenenza.
15. Le assenze giustificate ai corsi di preparazione non devono superare un terzo delle ore di lezione del corso in esame.
16. Se il quadro globale del profitto del candidato, quale risulta dalla frequenza e dagli esami, è insoddisfacente, si valuta col

Vescovo l'opportunità che il candidato continui o venga dimesso dal cammino di preparazione.

17. I candidati che, per qualsivoglia motivo, si ritirano volontariamente o vengono dimessi cessano di essere candidati al Diaconato permanente e, in seguito, non possono essere più riammessi al cammino di preparazione.

Ammissione canonica e conferimento dei ministeri (cc. 1034-1035)

18. Nel corso del I anno di preparazione, i candidati sono ammessi ufficialmente dal Vescovo al cammino di preparazione con il rito liturgico di ammissione.

19. Generalmente, nel II anno di preparazione, i candidati sono istituiti Lettori; nel III anno, i candidati sono istituiti Accoliti.

RAPPORTI CON LA FAMIGLIA E CON LE RISPETTIVE COMUNITÀ ECCLESIALI

20. Durante il periodo di preparazione, è oggetto di particolare attenzione il rapporto dei candidati con la famiglia e, se coniugati, particolarmente con la moglie. Normalmente, la vocazione al Diaconato deve incrementare l'intesa coniugale e il senso di paternità.

21. Le mogli dei candidati vengono quanto più possibile coinvolte nel cammino di preparazione dei loro mariti.

22. Se la moglie, durante il cammino di preparazione, per qualsivoglia motivo non consente più al diaconato del marito, il candidato si ritirerà o sarà dimesso.

23. I candidati, oltre a partecipare ai Corsi, sono tenuti a prestare in modo abituale qualche servizio pastorale nelle loro

comunità ecclesiali, escluso un ragionevole periodo di riposo e di ferie e tenuto conto della frequenza ai Corsi, dell'esigenza di prepararsi per gli esami e del dovere di badare alle necessità di famiglia.

I candidati si impegnano ad essere presenti in parrocchia, di regola, tutte le domeniche mattina.

24. I candidati che sono stati istituiti Lettore o Accolito devono essere messi in grado dai loro Parroci o Superiori ecclesiastici di esercitare abitualmente i rispettivi ministeri.

25. Parroci e Comunità di origine devono sapere che il candidato - una volta ordinato Diacono - può essere dal Vescovo destinato ad esercitare il ministero in altra Comunità della Diocesi.

PRIMA DELL'ORDINAZIONE

26. Intorno alla Pasqua del IV anno di preparazione, il Vescovo - sentito il Vicario episcopale e i responsabili ecclesiastici del candidato - decide se e quando procedere all'ordinazione.

27. Gli ordinandi fanno un corso di Esercizi spirituali (c. 1039) e adempiono le varie formalità previste dal C.D.C. (cc. 833, 6; 1036; 1037; 1050-1051). Se sono coniugati, le mogli rinnovano il consenso.

28. La destinazione ministeriale del Diacono è decisa dal Vescovo, sentiti il Vicario episcopale ed i Superiori locali interessati. Di regola, il giorno dell'ordinazione i Diaconi ricevono dal Vescovo le loro missioni canoniche, con eventuali specificazioni e precisazioni.